



# Segreteria Generale Nazionale

PEC.@prot. n. 0280/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, li 7 Agosto 2020

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo Commercio e Servizi, Privato, Edilizia e Metalmeccanici

OGGETTO: Come e quando comunicare al datore di Lavoro o Ufficio la propria Assenza per Malattia. Direttiva INPS e Leggi dello Stato.

**“Contestazione/Impugnazione ordine di servizio n. 189 del 6 agosto 2020 prot. 23131 Direzione CR Sulmona”**

PEC.

Al Direttore/Datore di Lavoro  
Dottor Sergio ROMICE Casa Reclusione  
SULMONA  
[cr.sulmona@giustiziacert.it](mailto:cr.sulmona@giustiziacert.it)

PEC

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Viale Aldo Moro 28/d – 67100 LAQUILA  
Mail: [ITL.Aquila@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Aquila@ispettorato.gov.it)  
Mail URP: [ITL.LAquila.URP@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.LAquila.URP@ispettorato.gov.it)  
PEC: [ITL.Aquila@pec.ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Aquila@pec.ispettorato.gov.it)

e-mail

Al Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali PRAP  
ROMA

e-mail

E,p.c.

Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali  
Largo Luigi daga, 2 00164 DAP ROMA

Alla Segreteria Regionale, Provinciale e Territoriale  
della Federazione Sindacale Co.S.P.  
Comparto Sicurezza e Difesa ABRUZZO – SULMONA

***In caso di malattia il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria condizione, con determinate tempistiche.***

Non va sottaciuto che in primis, la tutela della salute, principio fondamentale e diritto inviolabile dell'individuo nel nostro ordinamento garantito anche dalla costituzione, comporta come conseguenza che in caso di malattia, lieve o grave, sia permesso ai lavoratori di rimanere a casa a curarsi, nei tempi e nei modi necessari per poter guarire e riprendere le normali attività, personali e professionali. Questo non significa che non si debbano però rispettare particolari adempimenti in relazione a quelli che sono, in sostanza, oneri di informazione, che devono essere posti in essere nei confronti dell'azienda – datore di lavoro.

Oltre alla comunicazione tempestiva, e alla tempistica di trasmissione della annunciata certificazione cartacea o telematica quando normata, null'altro è previsto dalla norma vigente come dovere del lavoratore nella comunicazione anche se i doveri orientamenti giurisprudenziali e normativi per il Comparto Sicurezza specificatamente prevede una preventiva comunicazione entro un'ora prima del servizio o al massimo due ore a secondo i casi e l'Istituto fatto salvo eccezionali situazioni dell'ultima ora accorso al dipendente.

Pertanto, la Vs. richiamata disposizione dal datore di Lavoro di Sulmona regolamentata con ordine di servizio n. 189 del 6 agosto scorso appare eccessivamente se non in pieno contrasto con il diritto alla salute, la libertà del dipendente, ma peggio ancora, nella disposizione, si cita testualmente "tutto il personale di polizia Penitenziaria che deve svolgere un turno di servizio pomeridiano (16.00/24.00 o 18.00/24.00), deve comunicare l'assenza dal servizio per causa sopravvenuta di malattia all'Amministrazione datori di lavoro, obbligatoriamente e inderogabilmente entro le ore 12.00 del mattino. In caso di omessa comunicazione il dipendente deve dimostrare di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere".... Sic.???????

In commentabile la disposizione emanata dal Datore di lavoro Direttore CR Sulmona contro la Polizia Penitenziaria con ordine di Servizio n.189 del 6 agosto 2020 prot. 23131 sotto l'aspetto della pluralità dei turni (discriminazione tra un turno mattinale e quelli successivi, discriminazione e conflitto tra Comparto Sicurezza e Funzioni centrali etc.).

Una precisazione importante. Come Federazione Sindacale Co.S.P. per quanto abbiamo analizzato finora si riferisce ai casi più comuni, nei quali il lavoratore si ammala (dall'influenza alla febbre, passando per malanni di stagione e patologie individuali) e si reca dal proprio medico di famiglia per farsi

**SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE sito web istituzionale [www.cospindacato.it](http://www.cospindacato.it)**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcoosp@libero.it](mailto:relazionisindcoosp@libero.it) -**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878**



## Segreteria Generale Nazionale

visitare, innescando la procedura che abbiamo appena visto. Questo non significa però che soltanto il medico di famiglia sia tenuto all'inoltro all'istituto previdenziale del certificato di malattia.

Lo stesso onere infatti viene in rilievo qualora la gravità della malattia o del malessere abbia comportato che il lavoratore sia ricorso alla guardia medica, o a un altro medico del servizio sanitario nazionale, o sia stato portato – o si sia direttamente recato di persona, se non impossibilitato – in ospedale.

In queste ipotesi, saranno i sanitari di turno alla guardia medica, o la struttura sanitaria in cui è ricoverato il lavoratore, a provvedere all'**inoltro telematico del certificato di malattia all'Ente di controllo e vigilanza oltre ai propri familiari.**

In chiosa e volendo agevolare nella corretta interpretazione seppur rimanendo nel solco normativo a cui il Datore di lavoro deve, e si ripete, deve attenersi, occorre – seppur sinteticamente – contestualizzare la novella nel panorama pretorio che il legislatore ha inteso comporre:

[1] Art. 55, d. lgs. n. 165 del 30.03.2001.

[2] Art. 71, d. l. n. 112 del 25.06.2008, che ha ridefinito il trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia stabilendo che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio».

[3] Art. 55 septies, d. lgs. n. 165 del 30.03.2001.

[4] Art. 5, d. l. n. 463 del 12.09.1983, convertito in l. n. 638 dell'11.11.1983.

[5] Come previsto dall'art. 44, co. 3, lett. p) e dall'art. 46, co. 2, lett. a), C.C.N.L. del 16.10.2008.

[6] Art. 55 quater, d. lgs. n. 165 del 30.03.2001.

[7] TAR Lombardia, sent. n. 1946 del 17.11.1997.

Non ci spingeremo oltre alle richiamate direttive o, alle ipotesi di abuso da parte datoriale quale, ad esempio: l'eccesso di potere amministrativo e controllo (ex art. 3 legge 241/90), l'abuso del potere amministrativo conoscendone la buona fede della Pubblica Amministrazione alla base delle motivazioni assorte alla direttiva emanata che pur comprendendone le ragioni, non possono assolutamente inficiare il diritto alla salute, la tempistica prevista e i termini dettati dalla Legge e non dall'interpretazione del "singolo".

Pertanto, e si conclude, già inapplicabile appariva l'avviso di servizio del 7 novembre 2018 dove comunque veniva bonariamente richiamata una certa collaborazione, giriamola così, dei lavoratori nella comunicazione addirittura di 4 o 6 ore prima dal servizio, come se il dipendente programmasse la propria salute e lo status medico, oggi, con l'ordine di servizio n. 189 del 6 agosto 2020 si è andato ben oltre quello che sono i doveri della Pubblica Amministrazione Datoriale e pertanto, **si contesta la disposizione, la si impugna e se ne chiede l'IMMEDIATA REVOCA.**

*Nella ipotesi di una omessa REVOCA, Voglia l'Ispettorato Nazionale Territoriale del Lavoro LAQUILA, competente per territorio, convocare le Parti, fissando la data per un tavolo di concertazione con l'ente Datoriale della CR Sulmona per aperto contenzioso, acquisendo copia degli atti citati ed emessi dal Datore di Lavoro CR Sulmona: avviso di servizio del 7 novembre 2018 e Ordine di servizio n. 189 del 6 agosto 2020 "assenze improvvise dal servizio – comunicazione al datore di lavoro – per la disamina della questione, ritenendola al limite di una ingiustificata limitazione e soppressione dei diritti umani dei lavoratori.*

*Si contesta altresì la mancata trasmissione dell'atto pubblicistico ordine di Servizio n. 189 del 6 agosto 2020 alle OO. SS. del Corpo maggioritarie e, numericamente minoritarie, secondo quanto stabilito nell'ex art. 19 Legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori e Sentenza 8/05/2018 Suprema Corte Cassazione Roma, al momento ancora disattesa.*

*Certi di aver contribuito positivamente ed auspicando la giusta e dovuta considerazione, in autotutela, di una eventuale diversa collocazione nella futura scelta che certamente deve essere indirizzata ad una qualità della vita e maggiore serenità del Corpo tutto, si ringrazia e si porgono distinti saluti.*

Domenico MASTRULLI  
Segretario Generale Nazionale FS-Co.S.P.

\*\*\*\*\*

**SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE** sito web istituzionale [www.cospindacato.it](http://www.cospindacato.it)

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) – [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878